

Legge regionale 19 gennaio 2026, n. 1

Disposizioni per garantire la continuità dei Servizi sanitari regionali.

(BURC n. 12 del 19 gennaio 2026)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni della seguente legge regionale: 7 luglio 2026, n. 21)

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in via straordinaria e temporanea, disciplina la possibilità, *fino al 31 dicembre 2026*¹, per le aziende del Servizio sanitario regionale della Calabria (di seguito SSR) di avvalersi di medici collocati in quiescenza, al fine di assicurare la continuità dei servizi sanitari essenziali e fronteggiare la carenza di personale medico, con particolare riferimento alle aree interne e ai presidi ospedalieri in sofferenza di organico.

Art. 2

(Attività dei medici in quiescenza)

1. Le aziende del SSR possono conferire incarichi di lavoro autonomo a medici del Servizio sanitario regionale o nazionale collocati in quiescenza, per lo svolgimento di attività cliniche, assistenziali, di emergenza urgenza, di continuità assistenziale e di supporto ai servizi territoriali.
2. Gli incarichi sono conferiti, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di idoneità, sicurezza e responsabilità professionale.
3. L'attività può essere svolta mediante contratti libero professionali.

Art. 3

(Ambiti prioritari di applicazione)

1. Gli incarichi di cui all'articolo 2 sono conferiti prioritariamente nei seguenti ambiti:
 - a) pronto soccorso, radiodiagnostica e medicina d'urgenza;
 - b) medicina interna, geriatria e discipline d'area medica;
 - c) anestesia e rianimazione;
 - d) medicina generale e assistenza primaria;
 - e) continuità assistenziale;
 - f) servizi territoriali, distretti sanitari e case della comunità;
 - g) discipline di area chirurgica e chirurgia generale.

Art. 4

(Requisiti dei medici)

1. Possono essere incaricati i medici che:
 - a) sono stati collocati in quiescenza;
 - b) risultano in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica;

¹ L'art. 1, l.r. 7 luglio 2026, n. 21, dopo la parola "possibilità" inserisce le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2026,".

- c) non hanno riportato sanzioni disciplinari gravi negli ultimi cinque anni di servizio.

Art. 5

(Durata degli incarichi)

1. Gli incarichi hanno durata massima di dodici mesi, rinnovabili una sola volta.
2. Il rinnovo è consentito esclusivamente in presenza di comprovata carenza di personale e previa relazione motivata dell'azienda sanitaria interessata.

Art. 6

(Monitoraggio e relazione annuale)

1. Le aziende del SSR trasmettono alla Regione Calabria una relazione annuale sull'applicazione della presente legge, contenente:
 - a) numero di incarichi conferiti;
 - b) durata degli incarichi;
 - c) aree di attività;
 - d) impatto sulla continuità dei servizi sanitari;
 - e) criticità riscontrate.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse già stanziare nei bilanci delle aziende del SSR, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.